



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 17297/PROD.COMM.

Rif. prot. 28267 dd. 8 giugno 2006

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 110, comma 1.

Trieste, 15 giugno 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Al Comune di

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti attinenti la normativa di cui all'oggetto; in proposito si rappresenta quanto segue.

L'articolo 110, comma 1, della L.R. 29/2005, consente l'attivazione in altri locali o la cessione delle aziende di somministrazione della medesima tipologia (si noti bene, aziende, non titoli cartacei) entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; decorso inutilmente tale termine le autorizzazioni riguardanti la medesima azienda vengono riunite in un unico titolo.

Nel merito specifico del diritto di attivazione dell'azienda in altri locali, il termine dei sei mesi concerne l'effettivo inizio dell'esercizio in locali differenti e non la semplice presentazione della domanda di trasferimento, pur tuttavia si ritiene che il termine suddetto possa essere prorogato per comprovate ragioni (articolo 83, comma 4).

La lettera della legge infatti parla di decorrenza *inutile* del termine e non di decorrenza improrogabile o perentoria, tuttavia alla proroga non è consentito farsi luogo per le fattispecie di cui all'articolo 83, comma 5.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -